



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **AVELLINO**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                    |                   |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>STANZIOLA</b> | <b>DR MAURIZIO</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>PARISI</b>    | <b>DOMENICO</b>    | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>FAGGIANO</b>  | <b>ANTONIO</b>     | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1888/12  
depositato il 19/12/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201125 IRES-ALTRO 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201125 IRES-ALTRO 2009
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201125 IRAP 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201125 IRAP 2009
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**

GESTI TUR SRL  
C DA FORESTA SANTA BARBARA 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1888/12

UDIENZA DEL

19/11/2013

ore 11:00

SENTENZA

N°

**456/05/15**

PRONUNCIATA IL:

**19/11/2013**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**10/06/2015**

Il Segretario

**Antonio Imbriano**

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato in data 21.11.2012 all'Agenzia delle Entrate di Avellino e depositato il 19.12.2012 presso questa Commissione provinciale, la S.r.l. GESTI TUR, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TFK030201125/2012, notificato il 01.6.2012, relativo alle imposte IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi per complessivi €192.302,00, per l'anno di imposta 2009, assumendo l'erroneo ricorso al metodo induttivo di accertamento per la esistenza di costi non inerenti e per presunzioni semplici di fittizietà delle operazioni fatturate, errore di calcolo nella determinazione delle basi imponibili nonché il difetto di motivazione. Concludeva quindi per l'annullamento integrale dell'accertamento, previa sospensiva, con vittoria di spese.

L'opposta Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente per resistere alla avversa pretesa, ribadendo la legittimità dell'accertamento eseguito in via induttiva a seguito della verifica operata dalla Guardia di Finanza che aveva portato alla scoperta di elementi certi che portavano inequivocamente ad escludere l'effettività di tutte le fatture di spese per mancanza di inerenza e mancanza di prova delle prestazioni genericamente indicate nei documenti fiscali, peraltro non estinte con mezzi ordinari di pagamento. Elencava le varie tipologie di documenti e le ragioni che portavano ad escludere la veridicità delle singole prestazioni, e per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Alla udienza camerale del 19.11.2013, assenti le parti e dopo l'avvenuto rigetto della richiesta di sospensiva, la Commissione decideva la controversia come da dispositivo in atti.

Rileva il Collegio, sulla scorta della documentazione esibita dalla ricorrente in data 22.10.2013, che il giudizio debba essere dichiarato estinto a seguito della avvenuta cancellazione, in data 14.3.2013, della società ricorrente dal Registro delle Imprese, e per la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Attesa la natura costitutiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese (v.Cass.sez.un. 22.2.2010, n.4060) e l'assenza di residui attivi, come risulta dal bilancio di liquidazione esibito, sarebbe inutile la prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci, in quanto gli stessi risponderebbero per le obbligazioni sociali insoddisfatte solo con quanto residuo dopo lo scioglimento e la liquidazione (Cass. sez.un. 12-3-2013, n.6070). Appare pertanto chiara l'inesistenza di qualsiasi interesse delle parti (art.100 c.p.c.) alla prosecuzione del giudizio e la necessaria declaratoria di estinzione a seguito del venir meno del soggetto opponente.

Sussistono ovvi motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.




La Commissione così provvede:

- Dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2013.

Il Giudice estensore



Il Presidente





COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI AVELLINO

VIA CARLO GESUALDO N. 1  
83100 AVELLINO  
Tel. 0693837609  
Sezione n.5

Spett.le

GESTI TUR SRL

in persona del legale rappr.pro tempore

c/o CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1

83031 ARIANO IRPINO (AV)

Inviata all'indirizzo Pec: STUDIOCASTELLANO@CGN.LEGALMAIL.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica  
che in relazione al ricorso n. 1888/12 contro AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF.

CONTROLLI AVELLINO

(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TFK030201125 Imposta:IRAP 2008 )

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TFK030201125 Imposta:IRAP 2009 )

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TFK030201125 Imposta:IRES-ALTRO 2008 )

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N.TFK030201125 Imposta:IRES-ALTRO 2009 )

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

in data 19/11/2013 presso la sezione n. 05 di questa Commissione è stata emessa  
la sentenza N. 456/05/15 depositata il 10/06/2015 con il seguente

**DISPOSITIVO**

LA COMMISSIONE COSI' PROVEDE:

DICHIARA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. SPESE COMPENSATE.

AVELLINO 10/06/2015

Per la Commissione Tributaria  
ANTONIO VINCENZO GER IMBRIANO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:  
[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Giustizia\\_tributaria/Comunicazioni\\_tramite\\_Pec/Avvertenze.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm), concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).